

In questo stato di cose, io non vi parlo nemmeno di ciò che le discussioni in questa materia possono creare imbarazzi al Governo, i quali imbarazzi più facilmente si sentono di quello che io spiegar vi possa. Mi basta di dire che certamente nella revisione del Codice, nella revisione della legislazione generale, non si mancherebbe anche di regolarizzarne questa parte.

Quando la cosa dovesse andar oltre, certamente non spiaccerebbe al deputato proponente che io gli osservassi che anche il suo primo articolo è affatto senza sanzione, perchè nell'articolo 3, mentre si minaccia una pena a chi permettesse ai minori di fare professione religiosa, quanto a coloro che professano i voti solenni in contravvenzione al disposto degli articoli 1 e 2, tanto nel regno che all'estero, si dice che si intendano privati dei diritti civili.

Qui non vi è sanzione, dacchè con questa disposizione tanto varrebbe il riconoscere l'efficacia di questi voti, perchè appunto i voti religiosi hanno per effetto di privare dei diritti civili.

Dunque sarebbe lo stesso che ripetere il disposto del Codice civile, e la seconda parte dell'articolo 3 renderebbe tutto il progetto di legge inefficace.

Non parlo dell'articolo 3, dove è detto che gli stranieri che avessero emesso voti perpetui in un convento, congregazione o monastero fuori dei regi Stati, e non in conformità del prescritto dalla presente legge, non saranno ammessi nelle corporazioni religiose del regno.

Signori, permettetemi che vi dica che quest'articolo è assolutamente contrario ai principii di libertà: perchè, un religioso professo che venga dall'estero a vivere in una casa religiosa, come lo tratta il Governo? Lo tratta come qualunque altro straniero. Se si regola bene, non ha nulla a dire sul conto suo; se invece si regola male, il Governo intende di poterlo mandar via. Quindi non possiamo immischiarsi delle persone che vengono qui a vivere in un convento riconosciuto dal Governo.

L'articolo 4 poi dice, che saranno assimilati agli stranieri quelli fra i cittadini del regno che avessero fatto professioni religiose in conventi, Congregazioni o monasteri siti fuori dei regi Stati, contro il prescritto della presente legge.

Ora, perchè, o signori, dovremo noi considerare come stranieri quelli fra i nostri concittadini i quali avessero fatto professioni religiose? Essi debbono essere trattati come a termini del Codice civile, cioè come religiosi professi, e niente di più, ma non vi ha necessità certamente di dichiararli stranieri.

Noi ci lagniamo degli inconvenienti che vengono dalle professioni religiose emesse prima del compimento della minore età; ma aggraviamo questa condizione, se diciamo a colui che ha fatto questa professione: noi intendiamo di ritenervi come straniero; e se gli facciamo perdere la sua patria è solo perchè ha emessa questa professione religiosa.

Per i motivi adunque che ho avuto l'onore di svolgere, ed anche per il modo con cui vi vien fatta questa proposta, io credo che fareste assai meglio per ora se giudicaste non doversi il progetto di legge del deputato Peyrone prendere in considerazione.

PEYRONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. La proposta di legge dell'onorevole deputato Peyrone, nella sua sostanza io la trovo giusta e conveniente non solo, ma anche necessaria ed opportuna; quindi, per quanto so e posso, ne appoggio la presa in considerazione.

L'argomento è importantissimo: tuttavia io sarò breve e semplice.

Questa legge io la trovo giusta. La prima cosa che il legislatore deve, a mio giudizio, osservare in un progetto di legge, prima di approvarlo, si è che desso non sia contrario alla naturale giustizia, cioè che non sia lesivo dei naturali diritti d'alcuno, e che non sia contrario allo Statuto o alla legge fondamentale con cui la nazione si è o venne costituita.

Ora la proposta Peyrone tende anzi ad assicurare la libertà e le facoltà personali, almeno fino all'età maggiore degli individui che intendessero di pronunziare voti solenni; giacchè, per ordinario, i minorenni, siccome privi di esperienza, e troppo corrivi nelle loro determinazioni, si lasciano facilmente ingannare, e finiscono quasi sempre con essere vittime di raggiratori interessati da cui fossero per avventura circondati.

Non lede neppure i diritti dei vescovi o del sommo pontefice, a cui certamente Iddio non ha concesso l'arbitrio di privare, anche indirettamente, i cittadini, specialmente degli altrui Stati, dell'esercizio di quelle potenze dell'anima, delle quali l'individuo non potesse in realtà spogliarsi senza, direi quasi, cessare di esser uomo. Ho detto *almeno fino all'età maggiore*, perchè, dal canto mio, io credo che anche nella maggiore età l'uomo non possa, senza uccidere in dettaglio se stesso, senza trasformarsi *perinde ac cadaver*, rinunciare per sempre alle più nobili facoltà che ebbe in dono da Dio, rinunciare cioè alle primarie potenze dell'anima, alla libertà e volontà propria, per agire ciecamente in perpetuo colla libertà e coll'arbitrio di altri uomini.

Ad ogni modo, trattandosi solamente in questo progetto di assicurare ai giovani sotto l'età di 21 anni le loro libere facoltà, la legge non potrebbe essere più giusta, poichè si impedisce con essa che i medesimi possano improvvidamente, o per vane illusioni, far getto per tutta la vita di quanto ha l'uomo di più caro ed inestimabile, cioè la libertà ed il proprio giudizio e libero arbitrio.

E non solo è giusta, ma, pei tempi che corrono, questa legge è assai conveniente. Ognuno non ignora, ed è evidente presso tutti, che dovunque in Europa stanno in presenza, e lottano energicamente tra loro due opposti principii; di qua il principio della libertà, di là quello del dispotismo. Ora noi sappiamo che non avvi istituzione più favorevole al dispotismo quanto i giuramenti o voti solenni, ossia quanto le corporazioni e gli stabilimenti ove la gioventù viene educata, ed indirettamente costretta ad emetterli.

Noi, dopo lo Statuto, siamo tenuti di propugnare il principio della libertà: nulla adunque di più conveniente quanto di impedire con una legge che la gioventù inesperta rinunci volontariamente al principio della libertà personale, e si renda ciecamente schiava dell'assoluta volontà dei superiori di qualche comunità o corporazione, a cui le leggi dello Stato non obbligano di prestare ubbidienza; ed i quali potrebbero sotto vari pretesti insinuare e comandare l'ubbidienza e la sudditanza verso i despoti stranieri, i quali vedrebbero volentieri colla nostra libertà manomessa eziandio l'indipendenza della intera nazione.

Dissi che questa legge è necessaria. Perchè, se è vero che il Governo esiste per l'utile della nazione e degli individui che la compongono, egli è dovere del legislatore di provvedere a che venga assicurata ai cittadini tutti la personalità e a libertà propria e naturale di ciascuno. (*Movimenti*) Ma chi non sa che l'emissione di un voto solenne implica una rinuncia efficace e perpetua alla personalità e libertà dell'individuo che lo emette? E in vero che cosa fa chi si lega con un voto solenne?

L'ho già accennato, egli si spoglia di tutte le potenze del-